

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 27 GIUGNO 2011

“DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. La legge regionale 1 febbraio 1980, n.7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) è così modificata:

a) l’articolo 2 è così sostituito:

“Art. 2 1. Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non sono in servizio di turno, restano aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore, né superiore a 60 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l’orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all’articolo 4.”;

b) l’articolo 3 è così sostituito:

“Art. 3 1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Ulteriori aperture domenicali sono autorizzate dal consiglio dell’ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate.

2. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo può essere osservato in giorni diversi da quelli festivi.

3. Il calendario dei turni è stabilito dal medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.
4. Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale, a richiesta, possono osservare il riposo settimanale in altro giorno.”;
- c) l'articolo 7 è così sostituito:
- “Art.7 1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico, nei comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti, è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all'anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune e all'ASL territorialmente competente, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
- a) nei comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia, a turno, a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
 - b) negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
 - c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata.”.
2. L'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15 (Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Anno 2010, 1 febbraio 1980, n. 7 – Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania e 28 novembre 2008, n. 16 – Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), è abrogato.

Art. 2

1. L'articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così modificato:
- a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- “4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione.”.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006), si applicano ai soggetti in possesso dei requisiti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'art. 1

Comma 1, lettere a), b) e c).

Legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7: “Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania”.

Art. 2: “Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore ”.

Art. 3: “1. Nei giorni di domenica e festività infrasettimanali tutte le farmacie, urbane e rurali, devono assicurare il livello minimo di servizio farmaceutico mediante i turni stabiliti secondo la presente legge. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere aperte nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, purché per l'intero anno solare e previa comunicazione al sindaco territorialmente competente.

2. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo potrà essere osservato in giorni diversi da quelli festivi.

3. Il calendario dei turni è stabilito dal Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

4. Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale a richiesta potranno osservare il riposo settimanale in altro giorno”.

Art. 7: “Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all'anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune, all'ASL territorialmente competente e all'ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

a) nei Comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri Comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata”.

Comma 2.

Legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15: “Modifica della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) e della legge regionale 28

novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo)”.

Art. 2: “Modifiche della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania)”.

“1. All'articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) e successive modifiche, dopo le parole “non inferiore a 44 ore”, sono soppresse le seguenti “né superiore a 60 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all'articolo 4”.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/1980 è sostituito dal seguente:

“1. Nei giorni di domenica e festività infrasettimanali tutte le farmacie, urbane e rurali, devono assicurare il livello minimo di servizio farmaceutico mediante i turni stabiliti secondo la presente legge. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere aperte nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, purché per l'intero anno solare e previa comunicazione al sindaco territorialmente competente.”.

3. L'articolo 7 della legge regionale n. 7/1980 è così sostituito:

“Art. 7

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all'anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune, all'ASL territorialmente competente e all'ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

- a) nei Comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
- b) negli altri Comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
- c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.”

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania”.

Note all'art. 2

Comma 1.

Legge regionale 8 marzo 1985, n. 13: “Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania”.

Art. 22: “Autorizzazione all'esercizio farmaceutico”.

“Nel rispetto della vigente legislazione in materia, per quanto non previsto negli articoli del presente titolo, la Regione, su proposta dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali e sentiti i Consigli comunali interessati, esercitano le funzioni amministrative relative alla formazione e revisione della pianta organica delle farmacie nonché all'istituzione di dispensari farmaceutici.

Il Sindaco del Comune interessato, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ha diritto di intervenire, con voto consultivo, alla riunione del Comitato di gestione in cui si discutono le proposte alla Giunta regionale circa la pianta organica del proprio Comune.

Sono altresì di competenza della Giunta regionale i provvedimenti relativi a:

- a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie ivi comprese e le farmacie succursali previste nella pianta organica;
- b) autorizzazione alla gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti;
- c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
- d) riconoscimento del trasferimento delle titolarità;”.

Note all'art. 3

Comma 1.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24: “Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania”.

Art. 3, comma 5: “5. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno accettato la gestione di una farmacia unica di un comune riconosciuto montano, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato pubblicato il bando del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. Sono esclusi dal presente beneficio coloro che hanno usufruito di una precedente sanatoria”.